STATUTO ASSOCIATIVO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Capo 1° – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita "Associazione Volontari Protezione Civile Basso Garda – Organizzazione di Volontariato", di seguito denominata solo "Associazione";
2. L'Associazione utilizza quale acronimo "AVPC Basso Garda - ODV";
3. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" oppure "ODV";
4. L'Associazione avrà durata illimitata;
5. L'Associazione fissa la propria sede nel Comune di Desenzano del Garda (BS), in Via Scavi Romani n. 39 (trentanove);
6. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città e comuni d'Italia o all'estero mediante apposita delibera dell'Assemblea dei Soci. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento;
7. Le variazioni di indirizzo della sede principale o delle sedi secondarie sono approvate con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 – Oggetto e Scopo

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, svolgendo in via prevalente l'attività di Protezione Civile volta alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze ed al loro superamento;
2. In particolare, l'Associazione presta attività di Protezione Civile nelle specialità Logistica/Gestionale, Tele-Radiocomunicazioni, Intervento Idrogeologico e Cinofili;
3. In particolare l'Associazione si prefigge di:
    a) Istituire un corpo di volontari onde svolgere l'attività di Protezione Civile per quanto riguarda gli aspetti dell'emergenza relativi al primo soccorso delle popolazioni, al primo ripristino di viabilità, manufatti e strutture varie ed al superamento dello stato di emergenza con una presenza sul territorio atta ad accelerare la ripresa delle normali condizioni di vita;
    b) Istituire un corpo di volontari cadetti, ovvero ragazzi minorenni, i quali svolgeranno attività ludico-formative indirizzate all'apprendimento e all'approfondimento delle tecniche di soccorso e di Protezione Civile;
    c) Costituire nuclei attrezzati per gli interventi nelle attività di Protezione Civile;
    d) Contribuire, ove possibile alle attività di monitoraggio, di vigilanza, di studio e/o di intervento per la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente svolte dagli Enti ad esse proposti istituzionalmente, con particolare riguardo all'attività di prevenzione;
    e) Cooperare con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti;
    f) Integrare la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale;
    g) Favorire lo sviluppo della capacità tecniche e operative tramite la partecipazione a lezione ed a corsi di formazione, di aggiornamento ed esercitazioni;

h) Promuovere attività informative ed educative, anche negli istituti scolastici, nell'ambito della tutela ed alla sicurezza della popolazione e dell'ambiente, con particolare riguardo alla Protezione Civile. Tali sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti;
i) Conseguire i fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e calamità naturali;
j) Promuovere e favorire lo studio di problemi connessi alla vivibilità e rispetto dell'ambiente;
k) Organizzare eventi con lo scopo di promozione.

4. L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti;
5. L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Capo 2° – IL PATRIMONIO

Art. 4 – Risorse Economiche

1. L'Associazione tre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
   a) Quote associative;
   b) Contributi degli aderenti;
   c) Contributi di privati;
   d) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
   e) Contributi di organismi internazionali;
   f) Donazioni e lasciti testamentari;
   g) Rendite patrimoniali;
   h) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
   i) Entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili;
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario che sia esso cartaceo depositato presso la sede della stessa, od elettronico e consultabile da tutti gli aderenti;
4. L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo;
5. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile;
6. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo;
7. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari;
8. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 5 – Bilancio

1. Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo;
2. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
3. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie;
4. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa;
5. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato;
6. Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale;
7. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
8. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 6 – Avanzi di Gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – Libri Sociali Obbligatori

1. L'associazione tiene:
   a) Il Registro dei Volontari;
   b) Il Libro degli Associati;
   c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   d) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
   e) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
   f) Il Libro degli Inventari.
2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie;
3. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Capo 3° – ADERENTI

Art. 8 – Ammissione

1. Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
2. In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti;
3. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti;
4. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta;
5. In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile;
6. I Soci sono una componente dell'Associazione e ne perseguono i fini istituzionali secondo le direttive che vengono impartite dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Art. 9 – Adesione

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio;
2. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio;
3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo;
4. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, iscritti nel registro volontari;
5. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento;
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione;
8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
9. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 10 – Tipologia dei Soci

1. I soci, possono essere:
   a) Soci Fondatori: Sono soci Fondatori le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
   b) Soci Ordinari: Definiti in seguito come Soci Operativi, sono le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 11 – Domanda di Ammissione e Periodo di Prova

1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati redatta sullo specifico modulo approvato dal Consiglio Direttivo;
2. All'aspirante Volontario, trascorsi sei mesi di prova, sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento con fotografia;
3. Per ogni Volontario dovrà essere costituito un fascicolo personale, che sia esso cartaceo od elettronico, custodito presso la segreteria dell'Associazione sotto la diretta sorveglianza del Presidente o di persona da esso incaricata, dopo che il Volontario stesso abbia provveduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci;
4. Il Volontario, ad iscrizione ratificata, consegue il diritto di voto;
5. È richiesto al Volontario di partecipare annualmente ad almeno 40 (quaranta) ore di attività di volontariato.

Art. 12 – Perdita della Qualità di Socio

1. La qualifica di Socio si perde:
   a) Per decesso;
   b) Per mancato versamento della quota associativa, su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
   c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
   d) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
   e) Per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
   f) Per qualsiasi fatto che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, sia pregiudizievole nei confronti dell'Associazione;
   g) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica;
   h) I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, inviando al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni, mediante raccomandata A.R. o raccomandata a mano (consegnata al Presidente). Le dimissioni avranno efficacia dal momento del ricevimento della stessa da parte dell'Associazione. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 13

1. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 14 – Volontari ed Assicurazioni Obbligatorie

1. I Volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e sono altresì coperti da adeguata polizza assicurativa per danni che in servizio o per causa di esso ed in itinere possano arrecare a terzi.

Capo 4° – GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
   a) L'Assemblea dei Soci;
   b) Il Consiglio Direttivo;
   c) Il Presidente;
   d) Il Vice Presidente;
   e) Il Segretario – Tesoriere;
   f) L'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

Art. 16

1. Tutte le cariche sociali hanno carattere gratuito e volontario. È ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica;
2. Esse hanno durata quinquennale e possono essere riconfermate per un numero illimitato di mandati;
3. Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del medesimo.

Art. 17 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa;
2. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Assemblea eletto dai presenti.

Art. 18 – Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo;
2. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza;
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare;
4. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci;
5. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 19 – Assemblea Ordinaria

1. All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:
   a) L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
   b) Nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
   c) Nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   d) La determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
   e) L'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
   f) L'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
   g) L'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nei limiti ex lege consentiti;
   h) L'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
   i) Ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega;
3. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti;
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto;
5. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

Art. 20 – Assemblea Straordinaria

1. All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:
   a) La modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
   b) Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
   c) La devoluzione del patrimonio;
   d) La deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
   e) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati;
   f) In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati;
   g) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione;
   h) Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

Art. 21 – Nomina Scrutatori, Deliberazioni e Voto

1. In apertura di ogni seduta sia ordinaria sia straordinaria, l'Assemblea dei Soci nomina due scrutatori per le eventuali votazioni;
2. Le deliberazioni si prendono per alzata di mano. La votazione è segreta quando viene richiesta dalla maggioranza dei Soci o quando si tratta di votare sulle persone;

3. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 22 – Diritto di Intervento e Delega

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale;
2. I Soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Un socio può ricevere un numero massimo di 2 (due) deleghe;
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 23 – Assemblee Pubbliche

1. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea dei Soci consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo;
2. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci;
3. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento;
4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa;
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede;
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti;
7. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro che sia esso cartaceo od elettronico, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione;
8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea;
9. Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea;
10. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso;
11. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale;

12. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione;
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età;
3. Il Presidente dura in carica cinque anni;
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
5. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile;
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma;
7. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi;
8. In caso di dimissioni o cessazione della carica del Presidente si procederà alla sostituzione mediante il subentro del Vice Presidente sino allo scadere del mandato quinquennale.

Art. 26 – Compiti del Presidente

1. Compete al Presidente:
   a) Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo;
   b) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
   c) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
   d) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione ed i Soci, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento in tutte le attività riportate all'interno degli Artt. 25 e 26 del presente Statuto, nonché in tutti i casi in cui venga espressamente delegato dal Presidente, a compiere uno o più atti per suo conto.

Art. 28 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Art. 29 – Il Tesoriere del Consiglio Direttivo

1. Il Tesoriere, oltre a curare la conservazione del sigillo sociale e sovrintendere a tutte le attività di Segreteria dell'Associazione, compila i libri contabili, presenta i rendiconti, cura la tenuta

di tutto il patrimonio dell'Associazione ed emette, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mandati di entrata e di uscita;

2. La carica di Tesoriere, a seconda dell'insindacabile decisione del Presidente, può anche essere svolta dallo stesso Segretario.

Art. 30 – L'Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma II del Codice Civile;
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge;
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
5. Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile;
6. Delle proprie riunioni i componenti dell'Organo di Controllo devono redigere un verbale da trascrivere in apposito registro;
7. I componenti dell'Organo di Controllo hanno la possibilità, ma non l'obbligo, di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto decisionale all'interno del Consiglio stesso, ma potranno invece indirizzare al Presidente ed al membro del consiglio direttivo, le raccomandazioni che riterranno utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto;
8. Il compenso ai membri dell'Organo di Controllo, qualora non fossero Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legislazione vigente.

Capo 5° – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Scioglimento

1. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altre Organizzazioni di volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 32 – Clausola Compromissoria

1. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00020758 00009298 W1100001
00050528 13/03/2018 16:42:16
4578-00088 FB83A9D2A4F2E128
IDENTIFICATIVO : 01170306797208
0 1 17 030679 720 8

2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 33 – Disponibilità di Consultazione dei Documenti

1. Copia dello Statuto e dei regolamenti interni devono restare affissi nella Sede Sociale;
2. Ogni Socio ha diritto ad una copia dello Statuto dell'Associazione.

Art. 34 – Legge Applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Letto, Riletto ed Approvato.
Desenzano del Garda (BS), lì 10/03/2018

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE	IL VICE PRESIDENTE
Monica Civitelli	Luca Trincia	Cristian Dei Tos

I CONSIGLIERI

NOME	COGNOME	FIRMA
Ruedi	Soldati	
Diego Luca	Beda	

I SOCI

NOME	COGNOME	FIRMA
Luca	Brunelli	
Fausto	Peloso	
Lucia	Roccia	

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€ 1,60
UNO/60
Agenzia Entrate
IDENTIFICATIVO : 01170585500551
Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio Territoriale di Montichiari